



Ho fiducia nella giustizia

di **Tommaso Servetto**

Non voglio ingermi nel processo di Garlasco, per un delitto avvenuto 18 anni fa e per cui è stato condannato il fidanzato della vittima Chiara Poggi.

Voglio solo fare alcune riflessioni su ciò che sta accadendo in questi giorni successivamente alla ripresa delle indagini.

La prima è che è sconcertante che nel nostro Paese si indaghi, si analizzino indizi ed elementi di prova a distanza di 18 anni dal delitto dopo che si è condannata una persona e questa ha quasi scontato la pena.

Scomodare Beccaria che sosteneva che sono meglio 10 colpevoli liberi che un innocente in carcere mi sembra esagerato ma richiamare il principio secondo cui una persona è ritenuta colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio mi pare opportuno. Se si

stanno facendo indagini nei confronti di vari altri soggetti forse qualche ragionevole dubbio sulla colpevolezza del condannato c'era ed a maggior ragione c'è oggi mentre il malcapitato sta espiando la pena.

Oggi stiamo assistendo ad un teatrino dove i media fanno a gare ad evidenziare le nuove prove, a discuterle ed a commentarle, mentre qualcuno (miscredente) arriva perfino a chiedersi come mai si scoprono solo ora.

Ma non erano state fatte indagini puntigliose, precise ed accurate senza tralasciare alcuna pista come ci viene sempre detto dagli inquirenti?

Forse no ma intanto al di là di ogni ragionevole dubbio qualcuno sta espiando una pena per omicidio o femminicidio come si dice ora.

Al teatrino non ci sottraiamo noi avvocati facendo a gara per partecipare alle varie trasmissioni televisive per esporre le argomentazioni difensive perfino dimenticando che secondo il nostro codice i processi si fanno in Tribunale.

A proposito di codice in questi giorni i media hanno dato risalto ad un post di un avvocato della difesa in cui scriveva: "Guerra dura senza paura. CPP ti amo".

Che gli avvocati non si sottraggano al teatrino può essere comprensibile ma che mettano in scena il teatro del ridicolo non si può sopportare.

La collega dimentica che il codice di procedura si applica, non c'è bisogno di amarlo, e il rispetto del codice è la regola non la guerra.

In un momento storico in cui la parola guerra fa rabbrivire

ANNO XV	
N. 2 - GIUGNO 2025	
■ Penale	
■ Sospensione condizionale	Pag. 2
■ Infortuni sul lavoro	Pag. 3
■ Massime	Pag. 2-3
■ Civile	
■ Deontologia	Pag. 4
■ Massime	Pag. 4

non mi sembra il caso di utilizzarla nell'ambito di un processo dove non si fa la guerra, ma si applica il diritto. Per un pizzico di visibilità anche gli avvocati mettono in scena il teatrino del ridicolo e lo fanno da primattori.

BASTA!! Facciamola finita!

Ho fiducia nella giustizia vuole dire credo nella giustizia seria, attenta, scrupolosa e fors'anche angosciata che non può essere quella dei talkshow, dei

post o delle indagini fatte 20 anni dopo, e se dico che credo in questa giustizia sono bugiardo.

Occorre rassegnarsi alla giustizia umana che porta sé i suoi errori e le sue contraddizioni l'importante è che questi siano sempre in buona fede. Del resto già il mio saggio nonno mi ripeteva: "*Guai a chi s'ancapriassia 'd vurei giusta la la giustissia*" (Guai a chi pretendi di volere giusta la giustizia)

Torna la parola "genitore", al posto di "padre" o "madre", sulla carta del minore adottato in "casi particolari"

Cass. Civile, sent. 15.4.2025 n. 9216

di **Laura Peyra**

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 7535/2023, ha accolto il ricorso proposto da una coppia di genitori dello stesso sesso volto ad ottenere un documento di identità per il figlio minore valido per l'espatrio: il piccolo era stato infatti adottato dal partner del proprio genitore, con una "adozione in casi particolari".

Occorre rammentare in proposito che, mentre il Decreto sull'emissione della carta di identità del 23/12/15 prevedeva che sul documento dovesse comparire il termine "genitore", il Decr. Min. 31/1/2019 stabiliva che sul documento di identità dovessero essere riportati i dati di "madre" e "padre".

Nel caso in esame si era perciò verificata una macroscopica e ingiustificata, oltre che illogica e inveritiera, risultanza incomprensibile tra i registri dello stato

civile ove il minore aveva due genitori dello stesso sesso e quella della carta di identità riportante invece le diciture "padre" e "madre", con la conseguente mancanza di indicazioni del "padre". Per tale motivo la carta di identità del minore non era valida per l'espatrio.

La menzionata sentenza del Tribunale di Roma veniva appellata dal Ministero dell'Interno il quale proponeva altresì ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la statuizione di 1° grado.

Tutti i gradi di giudizio hanno ordinato, in accoglimento della domanda dei genitori del minore, la disapplicazione del D.M. del 31/1/2019, ritenendo illogico e discriminatorio imporre l'indicazione di "padre" e "madre" invece di "genitori" sul documento di identità del figlio minore.

La Legge n. 184/83 disciplina, infatti, l'adozione in casi particolari volta proprio a tutelare il superiore interesse del minore alla famiglia per le circostanze in cui non sia possibile perfezionare l'adozione "piena".

Poiché il nostro ordinamento prevede che un minore adottato possa avere genitori dello stesso sesso, proprio in forza di una sentenza di adozione in casi particolari, risulta illegittimo imporre sulla carta di identità del minore l'indicazione dei dati di "padre" e "madre". Tali dati risulterebbero, come nel caso di specie, del tutto difformi rispetto a quanto riportato nei registri dello stato civile e così come alla effettiva composizione della famiglia, con conseguente grave discriminazione per il minore stesso e per i suoi genitori.

Concedibile la sospensione condizionale con la riduzione di un sesto

Corte cost., sent. 19 dicembre 2024, n. 208

di **Giorgio Lanfranco**

La pronuncia in esame nasce dall'ordinanza del 6 maggio 2024 con cui il G.I.P. presso il Tribunale di Nola investiva la Corte costituzionale della seguente questione: se sia costituzionalmente legittimo non prevedere che il Giudice dell'esecuzione possa concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, ricorrendo i presupposti, quando il limite massimo della condanna venga raggiunto solo in seguito alla riduzione di un sesto, prevista in caso di rinuncia all'impugnazione della sentenza emessa a seguito di rito abbreviato.

Il Giudice rimettente individua due distinti profili di incostituzionalità: in

primo luogo, la norma in questione si scontrerebbe con la funzione rieducativa della pena, funzione dalla quale l'istituto della sospensione condizionale promana, con violazione degli artt. 3 e 27, comma 1 e 3, Cost.; in secondo luogo, viene evidenziato come una risposta negativa comporterebbe un irragionevole aumento della durata dei processi ed una sostanziale inefficacia della riduzione di pena prevista, poiché il ricorso all'impugnazione del gravame sarebbe l'unica via per conseguire la concessione dei benefici, con violazione degli artt. 111 e 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU.

La Corte ha dunque dichiarato l'incostituzionalità della norma censurata e, conseguentemente,

dell'art. 676, comma 3 bis, c.p.p. nei termini prospettati dal G.I.P. di Nola, in ragione della disparità di trattamento conseguente alla rinuncia da parte dell'imputato al proprio diritto a difendersi in secondo grado rispetto a chi, invece, impugni la sentenza, minando l'efficacia dell'incentivo alla rinuncia all'impugnazione, ed in ragione del conseguente maggior aggravio sul sistema giustizia, essendo ostacolata una più rapida definizione del contenzioso penale.

La concessione della condizionale in sede esecutiva, ora dunque permessa, non diventa però un diritto del condannato, ma una mera possibilità: pertanto, non è detto che agisca come incentivo a non appellare.

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA PER IL CONIUGE CHE IMPEDISCE ALL'ALTRO DI LAVORARE

Cass. pen., Sez. VI, Sent. 14.11.2024 n. 1268

di **Alessio Pergola**

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte di Cassazione, richiamando una precedente pronuncia dall'analogo tenore (Cass. Pen., Sez. VI, n. 43960/2015), ha affermato che integra il delitto di maltrattamenti in famiglia l'impedire alla persona offesa di essere economicamente indipendente, quando i comportamenti vessatori siano suscettibili di provocare un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica e le scelte economiche e organizzative assunte in seno alla famiglia, unilateralmente imposte, costituiscano il risultato di comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica.

Tale orientamento, osserva la Suprema Corte, è conforme al diritto sovranazionale ed in particolare alla Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la legge n. 77/2013, nonché alla Direttiva 2012/29/UE, attuata nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 212/2015, che istituisce norme minime in materia di diritti e assistenza alle vittime di reato.

Da un lato, infatti, già nella Convenzione di Istanbul (art. 3, lett. a) si evidenziava come, con l'espressione "violenza nei confronti delle donne", si intende indicare ogni forma di discriminazione e prevaricazione idonea a provocare sofferenze, tra cui quella di "natura fisica, sessuale, psicologica ed economica"; dall'altro, i Considerando 17 e 18 della citata Direttiva evidenziano come per "violenza di genere" si intende quel tipo di violenza, fondata sul genere, che può provocare un danno "fisico, sessuale, emotivo, psicologico o una perdita economica" per la vittima e, a maggior ragione, tale danno risulta peggiore ove la stessa si trovi in una situazione di "dipendenza", sotto il profilo economico, all'autore del reato.

Nel caso di specie l'imputato, con condotte reiterate, osteggiava la coniuge nella ricerca di una attività lavorativa, sottoponendola a controlli negli spostamenti, imponendole un ruolo meramente "casalingo" sulla base di una rigorosa e discriminatoria ripartizione dei ruoli, così costringendola ad abbandonare le proprie ambizioni personali e professionali, non avendo altra alternativa se non quella di essere da lui "mantenuta".

Tali comportamenti, affermano i Giudici, ledono i beni giuridici tutelati dall'art. 572 c.p., risultando integrato il predetto delitto tanto sotto il profilo oggettivo, quanto sotto il profilo soggettivo.

Violazione divieto avvicinamento anche se è la persona offesa ad avvicinarsi

Cass. pen., Sez. VI, Sent. 15.1.2025 n. 4936

di **Roberto Giordano**

Con la pronuncia in questione, la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta chiarendo quali siano i confini del delitto di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'art. 387 bis c.p.

Come è noto, infatti, nell'ambito dei procedimenti su reati di violenza di genere e domestica il Giudice può applicare all'indagato o all'imputato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

La Suprema Corte ha chiarito che la portata di tale misura, tuttavia, non si limita all'imposizione per l'indagato di non avvicinarsi alla persona offesa, ma le prescrizioni di detta misura cautelare vincolano l'indagato a evitare ogni contatto con la vittima, persino quando non sia l'indagato a sollecitare

l'incontro. Tale obbligo, dunque, sussiste anche nell'ipotesi di incontro fortuito fra i due soggetti ovvero addirittura nel caso in cui sia la vittima ad avvicinarsi volontariamente all'indagato, che deve comunque adottare misure adeguate per mantenere la distanza prescritta, a tutela della sicurezza della vittima, la cui protezione prevale su eventuali limitazioni della libertà personale dell'indagato.

Nel caso di specie, infatti, la persona offesa si era presentata a casa dell'indagato e questi, invece di respingerla in forza della misura che gli imponeva di evitare qualsiasi contatto con lei, l'aveva accolta presso la sua abitazione: ancorchè richiesto dalla persona offesa stessa, tale contatto è stato ritenuto illegittimo e integrante il reato sopra richiamato.

La liberazione anticipata è compatibile con i lavori di pubblica utilità sostitutivi

Cass. Pen. Sez. I, sent. 10.1.2025, n. 10302

di **Sharon Conte**

Com'è noto la c.d. Riforma Cartabia ha rilanciato l'istituto delle pene sostitutive disciplinate dalla l. 689/1981 per fornire una concreta alternativa alla soluzione carceraria e per adeguare la sanzione alle esigenze rieducative e risocializzanti previste dalla nostra Costituzione.

Non sorprende, dunque, che la Cassazione sia stata chiamata a decidere circa l'applicabilità del beneficio penitenziario della liberazione anticipata sulle pene sostitutive. Se nessun dubbio sorgeva con riferimento alle pene espiate in detenzione domiciliare sostitutiva e in semilibertà sostitutiva, lo stesso non si poteva affermare per i lavori di pubblica utilità sostitutivi. La pronuncia in commento, però, ha statuito che, in virtù del "concreto recupero sociale del condannato", l'istituto di cui all'art. 54 della legge 354/1975 è compatibile anche con i lavori sostitutivi.

Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che la competenza funzionale spetta unicamente al magistrato di sorveglianza e non al giudice della cognizione.

Si segnala, tuttavia, che la sentenza n. 10302 del 2025 è stata recentemente disattesa dalla Magistratura di Sorveglianza - nello specifico dai Magistrati di Sorveglianza di Pavia e di Verona - che hanno ritenuto inammissibile la richiesta presentata dagli interessati.



**Notiziario bimestrale di informazione
giuridica locale registrato presso
il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000**

**Publicato on-line
sul sito web: www.legalitorino.it**

Redazione: Studio Legale Servetto
Peyra Pavarini e Associati
Piazza Statuto 14, 10122 Torino
e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91
Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Angela Maccia

Comitato di Redazione

Flavio Campagna - Marino Careglio - Chiara Cugno
Sharon Conte - Roberta Di Meo - Roberto Giordano
Giorgio Lanfranco - Paolo Pavarini - Alessio Pergola
Laura Peyra - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali

Claudio Bossi - Marco Ivaldi - Marco Marchioni
Piermario Morra - Massimo Mussato
Nilo Rebecchi - Marco Romanello
Massimiliano Sfolcini - Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'

Incidente mortale causato da un minore e responsabilità penale dei genitori

Trib. Milano, Ufficio del GIP, decreto archiviazione 25.1.2025

di Paolo Pavarini

Un'anziana signora perde la vita travolta da un bimbo di dieci anni che imparava ad andare in bicicletta in un vialetto sterrato compreso in un parco pubblico.

In seguito al fatto è scaturito un procedimento penale per il reato di omicidio stradale (art. 589 bis c.p.), che ha coinvolto entrambi i soggetti c.d. titolari di una posizione di garanzia a norma dell'art. 40 comma 2 c.p. ovvero sia coloro su cui per legge, gravano gli obblighi di controllo del minore: il padre che il giorno del sinistro stava accudendo il figlio e la madre.

La vicenda è stata posta al vaglio del Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano che, in accoglimento della richiesta del PM, ha emesso decreto di archiviazione.

In primo luogo, il GIP ha espresso seri dubbi in ordine

all'applicabilità al caso del reato di omicidio stradale e non del più generico omicidio colposo atteso che il luogo in cui è avvenuto l'incidente non sarebbe riconducibile alla definizione di strada prevista dal relativo codice e, dunque, assoggettabile a tale disciplina.

In riferimento alla posizione dei genitori, il provvedimento ha messo in luce la differenza tra responsabilità civile, fondata sull'art. 2048 c.c. e responsabilità penale che, in ossequio ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 40 comma 2 c.p. recentemente espressa dalla Corte di cassazione, è configurabile solamente allorquando alla titolarità della posizione di garanzia, si accompagni l'effettiva possibilità di intervenire al momento del fatto per impedire la realizzazione dell'evento.

In base a tale principio, la madre, che non si trovava sul luogo dell'incidente e, dunque, non era in condizione di potersi attivare efficacemente per evitare il sinistro è stata giudicata estranea al fatto.

Il padre si trovava sul posto a pochi metri dal luogo dell'impatto e seguiva il figlio nel suo approccio al mezzo ed aveva dunque il dovere di vigilare sulla condotta del minore.

Dagli accertamenti eseguiti, tuttavia è emerso che il bimbo aveva già effettuato quel percorso e la perdita di controllo del mezzo è stata improvvisa e repentina tanto da rendere impossibile alcun tipo di intervento.

In base a queste considerazioni il GIP ha ritenuto che gli elementi acquisiti non avrebbero consentito una ragionevole previsione di condanna e, dunque, ha archiviato il caso.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E PRELIEVO EMATICO

Cass. Pen., Sez. IV, Sent. 17.3.2025 n. 10480

di Roberta Meo

La Cassazione ha ribadito che l'obbligo per la polizia giudiziaria di informare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore, ai sensi degli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p., sussiste non solo quando essa dispone un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ma anche qualora richieda che su un prelievo già effettuato dai sanitari per ragioni cliniche vengano eseguiti accertamenti volti a rilevare l'eventuale assunzione di alcol o stupefacenti.

La differenza va individuata non nel tipo di analisi effettuata ma nella finalità con cui viene richiesta: se l'intento è probatorio, l'atto assume natura investigativa e impone il rispetto delle garanzie difensive. Al contrario, se la polizia giudiziaria si limita ad acquisire esiti di accertamenti disposti autonomamente dai sanitari, non sorge alcun obbligo di informazione.

Nell'ipotesi in cui il soggetto tenuto a ricevere l'avviso della facoltà difensiva si trovi in condizioni psico-fisiche tali da non consentirgli una comprensione adeguata del contenuto dell'informazione, la natura indifferibile e urgente dell'atto impedisce ogni differimento, poiché un rinvio ne pregiudicherebbe irrimediabilmente l'efficacia rispetto allo scopo investigativo cui è funzionalmente preordinato.

Infortunati sul lavoro A cura di Roberta Angela Maccia

Le pronunce in commento, emesse da Autorità Giudiziarie diverse, confermano il principio secondo cui la sicurezza sul lavoro rappresenta un valore primario, la cui tutela richiede il coinvolgimento responsabile di tutti gli attori del processo produttivo.

INADEGUATEZZA DELLE INDAGINI ITALIANE NELLE MORTI DA AMIANTO

Corte EDU, sent. 27.3.2025 - ricorso 30336/22 - Laterza e D'Errico c. Italia

La recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 2 CEDU sotto il profilo procedurale, in relazione all'inadeguatezza delle indagini svolte sulla morte di un lavoratore esposto all'amianto presso l'ILVA di Taranto.

Il caso riguarda il decesso di un uomo avvenuto nel luglio 2010 per tumore ai polmoni, dopo aver lavorato dal 1980 al 2004 presso l'ILVA di Taranto. Nel 2015 i familiari presentarono denuncia per omicidio colposo, supportata da una perizia medico-legale che evidenziava il nesso causale tra l'esposizione professionale all'amianto e l'insorgenza della patologia tumorale. Nonostante gli elementi forniti dai denunciati, il procedimento si concluse con l'archiviazione nel 2022, motivata dall'asserita impossibilità di identificare il momento di origine della malattia e, conseguentemente, i responsabili delle violazioni delle norme cautelari, stante la pluralità di posizioni di garanzia succedutesi nel tempo.

La Corte di Strasburgo ha riscontrato diverse criticità nell'indagine svolta dalle autorità italiane:

1. Mancanza di motivazione scientifica: il giudice non ha spiegato quale approccio scientifico abbia adottato e non ha chiarito i criteri seguiti nella valutazione, discostandosi dalla prassi consolidata della giurisprudenza nazionale.
2. Assenza di approfondimenti: nonostante la relazione SPESAL fosse incompleta e i ricorrenti avessero indicato ulteriori elementi di prova nell'opposizione all'archiviazione, non sono state disposte indagini supplementari.
3. Ragionamento circolare: la decisione si è basata su un'argomentazione tautologica, secondo cui l'impossibilità di identificare il momento iniziale del processo causale deri-

vava dalla pluralità di posizioni di garanzia, e viceversa.

La Corte ribadisce che l'art. 2 CEDU impone agli Stati l'obbligo positivo di implementare un sistema giudiziario efficace che assicuri (i) l'accertamento rapido dei fatti, (ii) l'individuazione dei responsabili e (iii) la garanzia di un'adeguata riparazione per le vittime.

Come confermato dalla sentenza di Cassazione n. 21144/2023, nelle malattie professionali da amianto non è sufficiente il solo dato epidemiologico, ma occorre una duplice verifica: della sussistenza di una legge scientifica di copertura e della causalità individuale nel caso concreto.

Conclusioni

La sentenza della Corte EDU evidenzia come, in materia di morti da amianto, l'obbligo di indagine effettiva richiede:

- Un'adeguata motivazione scientifica delle decisioni
- L'approfondimento di tutti gli elementi probatori disponibili
- La verifica rigorosa del nesso causale secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza.

La mera difficoltà di accertamento, dovuta alla pluralità di posizioni di garanzia succedutesi nel tempo, non può giustificare una rinuncia aprioristica all'accertamento delle responsabilità, quando vi siano elementi che suggeriscono la necessità di ulteriori indagini.

La decisione costituisce un importante monito per le autorità giudiziarie nazionali sulla necessità di garantire indagini approfondite ed efficaci nei casi di morti da esposizione professionale ad amianto, nel rispetto degli obblighi procedurali derivanti dall'art. 2 CEDU.

IL COMMITTENTE RISPONDE PER L'INFORTUNIO DEL LAVORATORE AUTONOMO

Cass. Pen., sez. IV, sent. 24.3.2025 n. 11603

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha fornito importanti chiarimenti in materia di responsabilità del committente negli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento ai rapporti con i lavoratori autonomi e le imprese appaltatrici.

La Suprema Corte ha stabilito che il committente può essere chiamato a rispondere penalmente dell'infortunio occorso al lavoratore autonomo quando sia dimostrato che abbia omesso di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori in relazione alla pericolosità dei lavori affidati. Tale principio assume particolare rilevanza quando il committente procede all'esecuzione di opere non ancora completamente progettate e senza coinvolgere adeguatamente il direttore dei lavori.

Un aspetto particolarmente interessante della sentenza riguarda la definizione dei limiti della responsabilità del committente. La Corte ha precisato che il dovere di sicurezza non richiede un controllo pressante e capillare sull'organizzazione e sullo svolgimento dei lavori: è necessario invece verificare in concreto l'incidenza della condotta del committente nell'eziologia dell'evento, considerando la specificità dei lavori, i criteri di scelta dell'appaltatore ed il grado di ingerenza nell'esecuzione dei lavori.

Un ulteriore elemento di rilievo riguarda il rapporto tra la condotta imprudente del lavoratore e la responsabilità del committente. La Corte ha stabilito che la condotta imprudente del lavoratore non assume rilevanza causale autonoma quando sia riconducibile all'area di rischio inerente all'attività lavorativa e sia collegata all'omissione di doverose misure antinfortunistiche.

Solo un comportamento del lavoratore completamente eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare può costituire un'interruzione del nesso causale.

In buona sostanza la Corte di Cassazione, pur non richiedendo un controllo ossessivo sull'esecuzione dei lavori, sottolinea l'importanza di un approccio proattivo alla sicurezza, che si concretizza nelle seguenti attività:

1. accurata verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori
2. corretta progettazione delle opere prima dell'inizio dei lavori
3. coinvolgimento del direttore dei lavori nelle sue funzioni di garanzia
4. predisposizione di adeguati piani di sicurezza
5. necessità di fornire complete informazioni sui rischi dell'ambiente di lavoro.

Anche le persone singole possono adottare minori residenti all'estero

Corte Cost., sent. 31.3.2025 n. 33

La Corte Costituzionale con il provvedimento indicato ha dichiarato illegittimo l'art. 29 bis, 1°c., L. 184/1983 (diritto del minore ad una famiglia) nella parte in cui "non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all'estero e chiedere al Tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiarerà la loro idoneità all'adozione" in quanto in contrasto con gli artt. 2 e 117, 1°c., Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU.

La pronuncia indicata, altamente innovativa, consente ora anche alle

persone singole, non unite in matrimonio, residenti in Italia, la possibilità di adottare un minore straniero residente all'estero, presentando al Tribunale per i minorenni territorialmente competente la relativa domanda volta ad ottenere la dichiarazione di idoneità all'adozione.

La sentenza della Corte Costituzionale tutela in tal modo sia il diritto al rispetto della vita privata, ed in particolar modo la possibilità di diventare genitori, sia soprattutto l'interesse del minore, al quale può venir offerta la possibilità di godere di un ambiente familiare confortevole, con particolare riguardo a bambini che hanno necessità di essere protetti. Os-

serva la Corte che, se il fine dell'adozione internazionale è quello di accogliere in Italia minori stranieri abbandonati residenti all'estero, il divieto finora vigente "per le persone singole di accedere a tale adozione non risponde ad una esigenza sociale".

Poiché in ogni caso lo scopo ultimo di ogni adozione è perseguire il supremo interesse del minore, l'idoneità all'adozione dovrà essere vagliata attentamente per ogni singolo caso dal Giudice che valuterà in concreto la sussistenza di tutti i requisiti dell'adottante non esclusa "la rete familiare di riferimento e di supporto dell'aspirante genitore".

Deontologia

di Chiara Cogno

NULLITÀ DEL PATTO DI QUOTA LITE: ALL'AVVOCATO SPETTA IL COMPENSO SECONDO IL TARIFFARIO

Cass. civ., Sez. III, Ord. 9.4.2025 n. 9359

Quando un accordo tra difensore e cliente prevede che il compenso del difensore sia commisurato al risultato della controversia (ovvero una percentuale in caso di esito positivo e nulla in caso di esito negativo), tale accordo è qualificabile come patto di quota lite, come tale vietato dalla legge. È quanto chiarito dalla Suprema Corte con sentenza in commento. Il patto di quota lite è infatti ritenuto lesivo dell'indipendenza dell'avvocato, dal momento che lo coinvolge direttamente nell'interesse economico della lite. La nullità del patto di quota lite è però solo parziale e non inficia l'intero contratto, che resta valido, quanto alle altre clausole, e che è integrato, nella parte nulla, dalle regole generali sul compenso del difensore. L'avvocato, in caso di esito negativo della lite può dunque far valere il diritto al compenso secondo le normali tariffe forensi.

L'AVVOCATO RISPONDE ANCHE SE LA DIFESA È SUGGERITA DAL CLIENTE

Cass. Civ., Sez. II, sent. 24.04.2023 n. 10864

Con il provvedimento indicato, la Corte di Cassazione affronta il tema della responsabilità professionale, precisando che l'avvocato risponde per violazione del dovere di diligenza quando adotta mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente. Tale responsabilità non è esclusa né ridotta quando la linea di difesa sia stata sollecitata dal cliente stesso poiché costituisce compito esclusivo del legale la scelta della procedura tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale. Conseguentemente, una strategia processuale inadeguata rispetto al risultato perseguito dal cliente, valutata già a priori, in relazione alle caratteristiche della controversia, determina responsabilità risarcitoria in capo all'avvocato se ha causato un danno effettivo al cliente, come il pagamento delle spese processuali alla controparte. Inoltre, la consapevolezza che il professionista dovrebbe avere di scegliere mezzi e strategie assolutamente e palesemente inutili, o pregiudizievoli per il cliente, fa sì che non abbia diritto ad alcun compenso.

Va risarcito il coniuge tradito

Trib. Treviso, sent. 12.2.2025 n. 201

Con il citato provvedimento, emesso a seguito di un processo radicato dalla moglie separata, il Tribunale di Treviso ha condannato il marito, separato a seguito di giudizio conclusosi con sentenza di accoglimento della domanda di addebito in capo al medesimo, ma con declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria proposta dalla moglie, a risarcire la Signora in via equitativa ex art. 1226 c.c. con la somma di € 10.000/00, tenuto conto che il discredito patito dall'attrice è stato limitato al settore lavorativo e che i patimenti e la tristezza hanno avuto una durata di pochi mesi.

Il Tribunale adito ha infatti considerato che i coniugi, sposati ed uniti lavorativamente anche sotto il profilo professionale avendo costituito una società avente ad oggetto una scuola di ballo, ove entrambi prestavano attività, avevano altresì iniziato un percorso per avere un figlio, intraprendendo così un solido progetto di coppia.

Si è peraltro verificata la scoperta da parte della moglie di una relazione extraconiugale maturata proprio nell'am-

bito lavorativo tra il marito e una giovane allieva della scuola che aveva dato adito a malevoli pettegolezzi, voci, morboso interessamento e violazione della privacy e del diritto alla riservatezza dell'attrice.

Di fatto le prove testimoniali espletate in giudizio hanno confermato come la condotta tenuta dal marito, il quale aveva più volte negato la relazione e quindi successivamente promesso di troncarla, avesse superato la normale tollerabilità e ferito l'onore, il decoro, la stima professionale e la riservatezza della moglie, la quale aveva all'epoca dei fatti patito depressione, tristezza e umiliazione con conseguente pregiudizio morale.

Il Tribunale di Treviso, pur non ritenendo applicabile l'invocato parametro risarcitorio della lesione del vincolo parentale, né il riferimento al danno da diffamazione (in quanto i presupposti costitutivi della fattispecie di illecito non sono ricorrenti nel caso di specie), ha condannato in via equitativa il marito a risarcire il discredito subito dall'attrice con la somma di € 10.000/00 oltre ai $\frac{2}{3}$ delle spese legali.

Impresa familiare: il convivente assimilato al coniuge

Cass. Civile, Sez. Unite, ord. 4.5.2025 n. 11661

La vicenda sottoposta all'esame della Suprema Corte di Cassazione concerne la richiesta del riconoscimento della partecipazione all'impresa familiare e della conseguente liquidazione della quota formulata da una donna che aveva convissuto stabilmente con un uomo e lavorato continuativamente nella di lui azienda.

Sia il Giudice di primo grado sia la Corte d'Appello avevano respinto la domanda rilevando altresì che il convivente di fatto non è annoverato tra i familiari specificatamente indicati nell'art. 230 bis cod. civ. che disciplina l'impresa familiare.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione sospendevano il giudizio e, con ordinanza 1900/2024, rimettevano gli atti

alla Corte Costituzionale evidenziando come la mancata tutela del convivente di fatto nell'impresa familiare si poneva in contrasto con la Costituzione, (artt. 2,3,4,35 e 36 cost), con la Carta dei diritti fondamentali dell'U.E. e con la convenzione europea dei diritti dell'uomo (artt. 8 e 12).

La Corte Costituzionale con la sentenza 148/2024 dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 230 bis c.c. nella parte in cui tra i familiari non includeva il convivente e dell'art. 230 ter c.c. perché norma che prevede una tutela minore per il convivente di fatto rispetto ai familiari.

La Corte Costituzionale ha specificato che la negazione al convivente more uxorio che continuativamente ed in modo stabile con-

tribuisce all'attività economica contrasta con i principi costituzionali del diritto al lavoro, alla giusta retribuzione e di uguaglianza sociale.

Con l'ordinanza 4 maggio 2025 n. 11661 le Sezioni Unite hanno cassato la sentenza della Corte di Appello alla quale hanno rimesso gli atti, affinché tenuto conto della dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 230 bis e 230 ter del Codice Civile, accerti l'effettivo e continuo apporto lavorativo della convivente nell'azienda nonché l'incidenza del contributo sulla produttività dell'impresa al fine di riconoscere la medesima tutela prevista per il coniuge ed i parenti ed affini del titolare indicati espressamente nell'art. 230 bis c.c.